

CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia.

- VISTA l'istanza prot. n.258/Schiavoni, assunta a prot. n.38644 del 13/11/2025, con cui la Società ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Marcon (VE), ha richiesto la proroga fino al 12/04/2026 dell'Ordinanza n.84/2025, del 21/10/2025, relativa alla disciplina della navigazione in occasione dei lavori di messa in sicurezza, consolidamento del marginamento e ripristino della pavimentazione di Riva degli Schiavoni (Fase 1), su affidamento del Comune di Venezia Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, comunicando contestualmente l'avvio delle medesime attività nelle aree "A" e "B" del progetto;
- **VISTA** la propria Ordinanza n.84/2025 in data 21/10/2025, in epigrafe richiamata;
- **VISTA** la nota assunta a prot. n.35579 in data 20/10/2025, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., recante nulla osta ai fini demaniali marittimi, ai lavori di che trattasi;
- **VISTA** l'autorizzazione n.362/2025 in data 21/10/2025, con cui la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito disposizioni per l'impiego dei mezzi navali destinati ai lavori in questione;
- RITENUTO necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo del bacino San Marco nel Comune di Venezia, interessato dai lavori in premessa citati, a garanzia della sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità;
- VISTO il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenze delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023, in data 09/03/2023, e ss.mm.ii.;
- VISTO il "Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta" della Città Metropolitana di Venezia, approvato con Delibera n.24772 del 25/06/1998 e ss.mm.ii.:
- VISTI gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima.

RENDE NOTO

che dal 24/11/2025 al 12/04/2026, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 e in condizioni meteomarine favorevoli, la ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.r.l. eseguirà, su affidamento del Comune di Venezia – Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, lavori di consolidamento del marginamento e ripristino pavimentazione della Riva degli Schiavoni, lungo il bacino San Marco nel Comune di Venezia, con l'impiego dei seguenti mezzi navali, o eventuali altri mezzi nella disponibilità della stessa:

- Moto/pontone "**MONTE CIVETTA**" (6V40034/RV00304)
- Moto/pontone "MONTE PELMO" (6V30334/RV05200)
- Moto/scafo "EMILIO" (6V23664/RV04525)
- Moto/scafo "**DEGAD**" (V12788/RV12200)
- Moto/barca "**EMMA**" (6V23342/RV04512)
- Pontone "**FOSCARINI**" (4168-MN-G)

- Pontone "**EMMA**" (6V04126/RV01010)
- Pontone "**EMANUELE**" (CI-3571)
- M/fo "**VEDETTA**" (RV07549)
- M/fo "BARCA BIANCA" (RV07762)
- M/fo "BAT 20" (6V30646).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità delle aree di intervento)

Nel periodo di cui al "rende noto", gli specchi acquei definiti "FASE 1" e le aree "A" e "B" nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, prospicienti alla **Riva degli Schiavoni** lungo il **bacino San Marco** nel Comune di Venezia, <u>sono interdetti</u> alla navigazione, sosta ed ancoraggio di tutte le unità navali, con esclusione di quelle impegnate nei lavori.

Le unità navali in transito in prossimità degli specchi acquei interessati dall'attività in questione, dovranno procedere alla minima velocità di governo, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione, mantenendosi a idonea distanza di sicurezza dalle unità impegnate nei lavori.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm.ii. Codice della Nautica da Diporto, se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it, abrogando l'Ordinanza n.84/2025 in epigrafe richiamata.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE CA (CP) Filippo MARINI

(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

ALLEGATO

AREE DI INTERVENTO PROSPICIENTI ALLA RIVA DEGLI SCHIAVONI IN BACINO SAN MARCO NEL COMUNE DI VENEZIA

